

DETERMINAZIONE N. APC 51

DEL 5 OTTOBRE 2022

SERVIZIO: Emergenze di protezione civile e Centro Funzionale

UFFICIO: Ufficio idrologia, idrografico, mareografico

OGGETTO: Convenzione ai sensi dell'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e dell'art.5, comma 6, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n.50 e s.m.i.. Approvazione testo della Convenzione ed allegato tecnico.

**IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

VISTO l'art.15 comma 1 della Legge n.241/1990 rubricato "Accordi tra Pubbliche Amministrazioni", sulla base del quale "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

VISTO l'art. 5, comma 6 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici) che recita:

"Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";*

VISTO il D.lgs. n. 112 del 31.03.1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che attribuisce alle Regioni funzioni e compiti operativi in materia di Territorio, Ambiente, Infrastrutture e in particolare di Risorse Idriche e Difesa del suolo e Protezione civile, disponendo all'art. 92 il riordino, tra gli altri, del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali (DSTN) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il trasferimento dei relativi uffici periferici presso le strutture operative regionali competenti in materia, e all'art. 110 il riordino degli organi dell'ANPA;

VISTO l'art.7 della Direttiva 2007/60/CE che, ai fini del coordinamento dell'applicazione delle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, rimanda all'adozione di misure appropriate, "mirando a migliorare l'efficacia, lo scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni...";

ATTESO che in data 31 Marzo 2001 è stato sancito un Accordo tra il Governo e le Regioni finalizzato a garantire l'unitarietà di bacino nell'attuazione del sopra citato art. 92, comma 4, del D.lgs. 112/98, il quale prevedeva la stipula di accordi tra le Regioni territorialmente interessate, per garantire il funzionamento delle reti di telerilevamento e la trasmissione dei dati agli organi statali e regionali competenti in materia;

VISTO l'art. 21 comma 1 del D.lgs. n.1 del 02/01/2018 (Codice della Protezione Civile), entrato in vigore il 6 febbraio 2018, secondo il quale "Nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei



rischi di cui all'articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza”;

VISTO il comma 3 del succitato articolo 21 laddove si stabilisce che *“Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza”;*

CONSIDERATO che il D.lgs. 1/2018 “Codice della Protezione Civile” prevede, al comma 2 dell’art. 17 “Sistemi di allertamento”, che il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale siano assicurati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni, attraverso la rete dei Centri Funzionali e utilizzando le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza;

PREMESSO CHE:

- il 21 novembre 2019 è stata stipulata tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione ecologica - MiTE) e l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale apposita Convenzione, registrata alla Corte dei Conti in data 20 gennaio 2020, per l’attuazione del Progetto “Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale- Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici - ACQUACENTRO” a valere sul Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 – sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” (CUP F42G1600000001) il quale è articolato in Assi di cui il n.2 è finalizzato a “Tutelare l’ambiente e a promuovere l’uso efficiente delle risorse” mediante specifiche Linee di Azione dedicate a: - Linea 2.1.1 - Interventi di Bonifica aree inquinate; - Linea 2.2.1 - Interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto; - Linea 2.3.1 - Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici;
- il suddetto Progetto “ACQUACENTRO” si articola in tre Linee di intervento: L1 Monitoraggio qualitativo; L2 Usi dell’acqua; L3 Implementazione della modellistica di settore, per ciascuna delle quali sono previste apposite Azioni che mirano al raggiungimento degli obiettivi generali di cui sopra;
- al fine di definire dette Azioni dal luglio 2020 è stata avviata con le Strutture regionali territorialmente competenti una fase di interlocuzione e di ricognizione volta a comporre il quadro essenziale e ad individuare le principali carenze conoscitive nell’ambito del distretto dell’Appennino centrale, anche a seguito della comunicazione rivolta all’Italia dalla Commissione Europea con l’EU PILOT 9722/20/ENVI “Prima identificazione delle violazioni e possibili domande di verifica a seguito della valutazione del secondo ciclo dei Piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla Direttiva 2000/60/CE”;
- tale ricognizione ha consentito di definire il quadro delle Azioni da porre in essere e di stabilire le priorità da soddisfare tenuto conto delle risorse stanziare con i fondi di cui alla Convenzione richiamata in premessa;
- sulla base di detto quadro delle Azioni è stato predisposto dall’Autorità il Piano Esecutivo di Dettaglio, previsto dall’art. 5, comma 2 della suddetta Convenzione, nel quale sono individuate le specifiche Azioni all’interno di ciascuna Linea di intervento;
- ai fini della Convenzione in oggetto rileva la Linea di intervento L 3 – *Implementazione della modellistica di settore* e, in particolare, l’Attività L 3.2 - *Implementazione del modello idrologico/idrogeologico*;



- la DGR della Regione Abruzzo n. 822 del 13 dicembre 2021 ‘Provvedimenti in merito all’operatività dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile ex art. 6 e 19 della Legge Regionale Abruzzo n. 46 del 20.12.2019 e s.m.i.’ prevede, all’interno del Servizio Emergenze Protezione Civile e Centro Funzionale, l’Ufficio Idrologia, Idrografico, Mareografico, che ha inglobato al suo interno le responsabilità del Servizio Idrografico Mareografico quali la misura di portata dei corsi d’acqua e la manutenzione delle stazioni di misura;

RITENUTO di dover adottare il documento “*Convenzione ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.*” (Allegato A) nonché il documento “*Allegato Tecnico*” (Allegato B);

VISTA la L.R. 20/12/2019 n.46 recante “*Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile*”;

dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, quanto segue:

- di approvare il documento “*Convenzione ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.*” che sotto la lettera A) forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il documento “*Allegato Tecnico*”, che sotto la lettera B) forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio;
- di dare adeguata pubblicità alla presente determinazione.

Estensore
Andrea Catena
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell’Ufficio
Giancarlo Boscaino
(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
Emergenze di Protezione Civile
Ing. Silvio Liberatore

Il Direttore dell’Agenzia
Regionale di Protezione Civile
Dott. Mauro Casinghini

